



FAQ

21 luglio 2026

ART. 2 – AMBITI PROGETTUALI E SEZIONI DEL PREMIO

D: I progetti di welfare culturale devono essere rivolti esclusivamente ai dipendenti del soggetto proponente oppure possono coinvolgere anche personale di terzi (ad esempio partner di filiera o ditte in appalto)?

R: I progetti di welfare culturale possono coinvolgere anche personale di terzi, purché tale coinvolgimento sia coerente con le finalità del progetto e con gli obiettivi previsti dall'avviso.

*

D: Per “comunità dei territori di riferimento” si intendono soggetti esterni all’organico aziendale?

R: Per “comunità dei territori di riferimento” si intendono soggetti esterni all’organico aziendale, quali le comunità locali presenti nei territori interessati dal progetto, composte da persone, enti, associazioni, realtà culturali, sociali ed economiche e altri soggetti rappresentativi del territorio, secondo una logica di partecipazione e coinvolgimento della comunità.

*

D: È possibile prevedere interventi di edilizia leggera permanente (ad esempio rampe, servizi igienici dedicati) oppure devono essere previsti esclusivamente allestimenti temporanei o servizi (ad esempio noleggi, rampe rimovibili, interpretariato LIS)?

R: Sono ammissibili anche interventi di edilizia leggera permanente, purché coerenti con le finalità del progetto e con gli obiettivi dell’avviso.

ART. 3 – REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA

Sezione ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI, IMPRESE E SOCIETA'

D: È possibile per una Associazione, Fondazione o altro ente che abbia già ricevuto dal MIC finanziamenti superiori a 50.000,00 euro per anno 2026 partecipare al bando in qualità di partner (e non di capofila)?

R: Sì i soggetti che, per l'anno in corso, beneficiano di finanziamenti o contributi economici erogati dal Ministero della cultura per un importo complessivo superiore a 50.000,00 euro, possono essere inseriti nel progetto in qualità di partner.

*

D: È possibile partecipare al bando se i finanziamenti sono stati erogati e ricevuti nel corso del 2026, ma sono stati stanziati dal MIC con un provvedimento adottato nel 2025?

R: È possibile partecipare solo se il finanziamento, di importo complessivo superiore a 50.000,00 euro, è stato stanziato o assegnato in anni precedenti all'anno 2026. Qualora il finanziamento di importo complessivo superiore a 50.000,00 euro sia stato assegnato nel 2026, anche se non ancora materialmente liquidato o ricevuto, deve essere considerato ai fini del calcolo della soglia dei 50.000,00 euro prevista dall'art. 3, comma 2.

*

D: È possibile partecipare al bando se i finanziamenti MIC sono stati assegnati nell'anno in corso ma non sono ancora stati ricevuti?

R: Qualora il finanziamento di importo complessivo superiore a 50.000,00 euro sia stato assegnato nel 2026, anche se non ancora materialmente liquidato o ricevuto, deve essere considerato ai fini del calcolo della soglia dei 50.000,00 euro prevista dall'art. 3, comma 2.

*

D: È possibile partecipare al bando se è stata fatta richiesta di contributo al MIC ma si è ancora in attesa degli esiti della valutazione dell'istanza?

R: Sì, è possibile partecipare qualora, alla data di presentazione della domanda, il soggetto abbia esclusivamente presentato richiesta di finanziamento e non abbia ancora ricevuto alcuna comunicazione sull'esito della stessa. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda, il soggetto venga a conoscenza dell'avvenuta assegnazione di un contributo MIC che comporti il superamento della soglia prevista dall'art. 3, comma 2, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'IC-VEPP.

*

D: I contributi ordinari annuali concessi ai sensi della Legge 17 ottobre 1996, n. 534 rientrano nei contributi erogati dal MIC di cui all'art. 3, comma 2, del bando?

R: Sì, i contributi ordinari annuali concessi ai sensi della Legge 17 ottobre 1996, n. 534 rientrano tra i finanziamenti o contributi economici del Ministero della cultura rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 2, del bando.

*

D: La soglia dei 50.000,00 euro è da intendersi come contributi erogati entro la data di scadenza del bando o comprende l'intero anno 2026?

R: Sì. La soglia dei 50.000,00 euro deve essere riferita all'intero anno 2026 e non ai soli contributi erogati entro la data di scadenza del bando. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 2, rilevano tutti i finanziamenti e i contributi economici erogati dal Ministero della cultura nel corso dell'anno di riferimento.

*

D: La soglia dei 50.000 euro di contributi MIC riguarda tutti i soggetti del partenariato o soltanto il capofila?

R: In caso di partenariato, la verifica del limite di 50.000,00 euro riguarda esclusivamente il soggetto richiedente (capofila), in quanto beneficiario.

*

D: I finanziamenti approvati dal Ministero della cultura ma materialmente erogati da Invitalia rientrano nel limite dei 50.000,00 euro previsto dall'art. 3, comma 2?

R: Sì. I finanziamenti approvati dal Ministero della cultura rientrano nel limite previsto dall'art. 3, comma 2, anche qualora la gestione operativa e la materiale erogazione delle somme siano affidate a Invitalia, che opera quale soggetto gestore della misura per conto del Ministero.

*

D: Può una Impresa Culturale e Creativa (ICC) presentare una candidatura in qualità di soggetto capofila?

R: Sì. Le Imprese Culturali e Creative (ICC), costituite ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, possono presentare istanza di candidatura per l'ottenimento del Premio, in qualità di soggetti ammissibili per le Sezioni a) "Musei, patrimonio culturale e territorio" e b) "Attività culturali", secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 175/2026. Pertanto, una ICC può assumere anche il ruolo di soggetto capofila, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabilite dall'avviso.

*

D: Deve una Impresa Culturale e Creativa (ICC) essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese?

R: Sì. L'Impresa Culturale e Creativa (ICC) deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese che, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, costituisce l'unico strumento formale per il riconoscimento ufficiale della qualifica di ICC.

*

D: Una Impresa Culturale e Creativa (ICC) di nuova costituzione può essere presa in considerazione, ai fini della valutazione dell'esperienza, l'esperienza maturata dai soci risultante dai relativi curricula?

R: Sì, per le Imprese Culturali e Creative (ICC) di nuova costituzione è considerata ammissibile la valutazione dell'esperienza professionale maturata dai singoli soci fondatori, dagli amministratori o dai componenti del team di progetto, adeguatamente documentata attraverso la relazione descrittiva del soggetto proponente di cui all'art. 5 comma 1, II, d). Ai fini dell'attribuzione del punteggio legato all'esperienza del soggetto proponente, si terrà conto della pertinenza, della durata e della qualità delle attività precedentemente svolte dai singoli membri nei settori affini a quelli del bando.

*

D: Una Impresa Culturale e Creativa (ICC) che gestisce un museo di proprietà comunale sulla base di un partenariato pubblico-privato può presentare direttamente la candidatura oppure deve partecipare necessariamente in forma di partenariato con il Comune?

R: L'ICC può presentare direttamente la candidatura in qualità di soggetto proponente, senza obbligo di partecipazione in forma di partenariato con il Comune, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'avviso e la dimostrazione del titolo che legittimi la gestione del museo nell'ambito del partenariato pubblico-privato.

*

D: Per le fondazioni e le Imprese Culturali e Creative (ICC) è obbligatoria l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)?

R: L'iscrizione al RUNTS non è obbligatoria per le Imprese Culturali e Creative (ICC), le quali partecipano al bando dimostrando la propria regolare costituzione e l'iscrizione all'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Per quanto relativo alle fondazioni, l'iscrizione al RUNTS costituisce un presupposto necessario unicamente qualora la fondazione intenda assumere la qualifica formale di Ente del Terzo Settore (ETS).

*

D: Le società cooperative possono partecipare al bando?

R: Sì. Le società cooperative possono partecipare al bando, in quanto rientranti tra i soggetti ammissibili previsti dall'avviso, fermo restando il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento e dalla procedura di candidatura.

*

D: Possono partecipare al bando enti di diritto privato, associazioni senza fine di lucro, società a responsabilità limitata (S.r.l.) e società cooperative?

R: Sì. Possono partecipare gli enti di diritto privato, comprese le associazioni senza fine di lucro, le società a responsabilità limitata (S.r.l.) e le società cooperative, purché in possesso dei requisiti previsti dall'avviso e nel rispetto delle condizioni e delle modalità di partecipazione stabilite dalla procedura.

*

D: Esiste un modello di riferimento per la stesura di un accordo d'intesa tra più partner?

R: No. Non è previsto un modello predefinito di accordo d'intesa. I soggetti partecipanti possono predisporre liberamente l'accordo tra i partner, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste dall'avviso, indicando in modo chiaro ruoli, impegni e responsabilità dei soggetti coinvolti.

Sezione Ministero della Cultura

D: Per “enti pubblici” che possono presentare istanza si possono includere anche gli Uffici, gli Istituti centrali e periferici e i luoghi della cultura afferenti al MIC?

R: No, agli Uffici, gli Istituti centrali e periferici e i luoghi della cultura afferenti al MIC è riservata la sezione d) degli ambiti progettuali di cui all'art. 2.

*

D: Per “progetti sperimentali degli Istituti del Ministero della cultura” si intende progetti già avviati, conclusi, in avvio o da progettare?

R: I progetti ritenuti ammissibili per la sezione d) sono da ritenersi tutti i progetti avviati o conclusi, in corso, di prossimo avvio o in stato di progettazione nell'anno 2026, per cui sia possibile identificare i valori di cui all'art. 1 del bando e produrre una relazione descrittiva ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. d), ferma restando la conclusione delle attività al 31 ottobre 2027, come previsto al comma 6 dell'art. 10.

*

D: Uffici, gli Istituti centrali e periferici e i luoghi della cultura afferenti al MIC possono partecipare in qualità di partner non beneficiario in un progetto proposto da un soggetto privato?

R: No, gli Uffici, gli Istituti centrali e periferici e i luoghi della cultura afferenti al MIC non possono partecipare in qualità di partner, ma possono divenire oggetto delle iniziative progettuali dei soggetti richiedenti.

*

D: Per poter correttamente partecipare alla sezione d), la Soprintendenza deve partecipare in prima persona o è sufficiente che partecipino al bando progetti nei quali è coinvolta la Soprintendenza, a vario titolo?

R: Per partecipare alla sezione d), unica sezione cui è possibile partecipare, la Soprintendenza deve partecipare in prima persona, presentando progetti avviati o conclusi, in corso, di prossimo avvio o in stato di progettazione.

*

D: E' più efficace che partecipino le associazioni culturali che gestiscono i progetti afferenti alla Soprintendenza o la Soprintendenza stessa, qualora sia capofila/gestore di un'area archeologica?

R: Il bando è rivolto a diverse categorie di attori, ciascuna con i propri requisiti di accesso alle tipologie di premio.

*

D: Per una Sabap con un accordo di partenariato già attivo con un ETS sarebbe possibile partecipare con il medesimo progetto già avviato allargandolo e diffondendolo sul territorio?

R: agli Uffici, gli Istituti centrali e periferici e i luoghi della cultura afferenti al MIC è riservata la sezione d) degli ambiti progettuali di cui all'art. 2, e non possono partecipare in qualità di partner a progetti di altre sezioni.

*

D: Il nostro Istituto è stato istituito di recente e, essendo in fase di riorganizzazione, al momento è sprovvisto di Statuto. È possibile inviare soltanto l'Atto Costitutivo?

R: Nelle more dell'organizzazione dell'Istituto, trattandosi di istituto afferente al MIC, è ammesso l'invio del solo Atto Costitutivo.

*

D: Il nostro Istituto MIC ha già avviato un progetto di welfare culturale con un ospedale pediatrico: siamo effettivamente in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, sezione d) del bando?

R: L'Istituto può certamente partecipare per la sezione d) del bando, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2, sezione d), per questa specifica sezione, data la natura interna dei soggetti, non è prevista l'assegnazione di alcuna risorsa finanziaria.

*

D: Il nostro Istituto MIC ha idea di predisporre un progetto in collaborazione con una Casa Circondariale quale destinataria dei fondi per attività destinate ai detenuti. La necessità di una polizza fideiussoria per ottenere l'anticipazione sui fondi risulta complicare la procedura di partecipazione dell'amministrazione periferica del

Ministero della Giustizia. La polizza è obbligatoria anche per fondi destinati agli enti pubblici?

R: Gli Istituti MIC, elencati alla sezione d) del comma 1 dell'art. 3, possono partecipare esclusivamente alla sezione d) degli ambiti di cui all'art. 2; non beneficiano dunque di assegnazione di alcuna risorsa finanziaria. Sono inoltre escluse dalla partecipazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato a eccezione degli istituti MIC.

*

D: In cosa consiste il premio per gli Istituti periferici afferenti al Ministero della cultura che intendono partecipare?

R: Il premio consiste nel conferimento di un riconoscimento in occasione di una cerimonia ufficiale.

*

D: Qualora l'Istituto abbia ottenuto altri finanziamenti o contributi economici per un totale complessivo superiore a 50.000,00 euro, lo stesso risulta automaticamente escluso dalla possibilità di partecipare?

R: Ai sensi dell'art. 2, sezione d), sezione specificamente riservata agli Uffici, agli Istituti centrali e periferici e ai luoghi della cultura afferenti al MIC, non è prevista l'assegnazione di alcuna risorsa finanziaria ai medesimi, data la natura interna dei soggetti.

*

D: Qualora un progetto finanziato da un istituto MIC risulti vincitore, come verranno applicati gli obblighi previsti negli articoli da 10 a 16 che regolano specificamente le condizioni per beneficiare del finanziamento?

R: Ai sensi dell'art. 2, sezione d), sezione specificamente riservata agli Uffici, agli Istituti centrali e periferici e ai luoghi della cultura afferenti al MIC, non è prevista l'assegnazione di alcuna risorsa finanziaria ai medesimi, data la natura interna dei soggetti. Al termine dei lavori della Commissione, che procederà alla valutazione delle candidature ai sensi degli artt. 8 e 9, sarà prodotta una graduatoria dei progetti presentati da parte degli istituti MIC, di cui al comma 2 dell'art.10 e, infine, sarà conferito un riconoscimento in occasione di una cerimonia ufficiale.

ART. 5 – CONTENUTO DEL DOSSIER DI CANDIDATURA

D: Sono disponibili dei modelli predefiniti per la compilazione degli allegati di anagrafica e di progetto o la stesura degli stessi è libera?

R: Ove non diversamente esplicitato dalla procedura in piattaforma, la stesura degli allegati è libera, fermi restando i limiti di pagine e Mb previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d) del bando.

D: Esiste un modello o un elenco di voci di costo (spese) ammissibili nel piano economico-finanziario?

R: La stesura è libera, ferma restando la produzione di un piano economico-finanziario analitico e di un preventivo di spesa con indicazione dettagliata delle singole voci di costo previste.

.....

ART. 6 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

D: Può un medesimo soggetto partecipare contemporaneamente a più candidature assumendo ruoli differenti (ad esempio come soggetto capofila in una candidatura e come partner di raggruppamento in un'altra)?

R: Sì. Un medesimo soggetto può partecipare contemporaneamente a più candidature assumendo ruoli differenti, sia in qualità di soggetto capofila sia come partner di raggruppamento in un'altra candidatura, fermo restando il rispetto dei requisiti, delle condizioni e delle eventuali limitazioni previste dall'avviso.

*

D: Può un soggetto richiedente presentare domanda per differenti progetti?

R: Sì. Un medesimo soggetto richiedente può presentare più domande relative a differenti progetti, ai sensi del comma 4 dell'art. 6, nel rispetto dei requisiti previsti dall'avviso e delle eventuali condizioni e limitazioni stabilite dalla procedura.

*

D: Lo stesso progetto può essere presentato in più di una domanda?

R: No. Il medesimo progetto non può essere presentato in più di una domanda.

ART. 13 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO

D: Sono disponibili linee guida specifiche per la rendicontazione delle spese ai fini della liquidazione del finanziamento, ai sensi dell'art. 13 “Modalità di rendicontazione e liquidazione del finanziamento”?

R: No, non sono disponibili specifiche linee guida dedicate alla rendicontazione delle spese. Le modalità di rendicontazione e liquidazione del finanziamento sono disciplinate dall'art. 13 dell'avviso e dalle disposizioni in esso richiamate.

*

D: Per accedere alla quota intermedia del finanziamento quale stato di avanzamento dei lavori è richiesto?

R: Per accedere alla quota intermedia del finanziamento, è necessario che il progetto abbia raggiunto una fase di avanzamento corrispondente alla metà dell'esecuzione prevista dal cronoprogramma, come previsto dal secondo paragrafo del comma 1 dell'art. 13 dell'avviso.

*

D: L'iva va considerata come una spesa ammissibile? Deve essere rendicontata?

R: L'ammissibilità dell'IVA sul piano economico-finanziario di progetto è subordinata alla recuperabilità fiscale della stessa in capo al soggetto proponente (o ai componenti del partenariato), in conformità con i principi generali della normativa nazionale ed europea in materia di erogazioni pubbliche.

Nello specifico, l'IVA non è una spesa ammissibile per tutti quei soggetti che, per via del loro regime fiscale o della natura dell'attività svolta, possono detrarla o recuperarla (es. Imprese, Società, ICC, ecc. in regime IVA ordinario). In questo caso, il costo ammissibile deve essere inserito nel preventivo analitico di spesa al netto dell'IVA.

L'IVA è al contrario una spesa ammissibile (e quindi rimborsabile) esclusivamente se rappresenta per il beneficiario (Enti del Terzo Settore, associazioni, soggetti in regime forfettario, ecc.) un costo effettivo, definitivo e non recuperabile a norma della legislazione fiscale vigente. In questo caso, il costo ammissibile deve essere inserito nel preventivo analitico di spesa al lordo dell'IVA, fermo restando che in fase di rendicontazione finale potrà essere richiesta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la non recuperabilità dell'imposta.